

REP. N. 1778/2016

Azienda USL Umbria 1
Imposta di bollo assolta con
modalità virtuale
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Perugia
Ufficio Territoriale di
Perugia
Autorizzazione
n. 3515/2013

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

FORMATIVO CURRICOLARE NELLE UNITA' OPERATIVE

DELLA AZIENDA USL UMBRIA N.1

Tra

Il CEFPAS – Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana, ente pubblico istituito dalla Regione Siciliana con la legge regionale L. R. 3 novembre 1993, n. 30 con sede legale in Caltanissetta, via G. Mulè 1, c.a.p. 93100, p.iva 01427360852 d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Dott. Angelo Maria Rosario Lomaglio, Direttore pro tempore nato a Caltanissetta il giorno 1 aprile 1956 in qualità di rappresentante legale, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del Centro,

e

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 (Legge Regione Umbria n. 18 del 12/11/2012) con sede legale in Perugia, via Guerriero Guerra n. 17/21 c.f./p. iva 03301860544 d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Formazione del Personale e Sviluppo delle Risorse Dr. Franco Cocchi nato a Deruta (PG) il 06/10/1954 all'uopo delegato dal Direttore Generale con Delibera Generale n. 1037 del 17/12/2013, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Azienda.

Premesso che

- a) Il Soggetto Promotore, ente di diritto pubblico con la legge regionale L. R. 3 novembre 1993, n. 30 contribuisce allo sviluppo delle conoscenze

della salute pubblica promuovendo il miglioramento continuo della salute delle popolazioni e la prevenzione delle malattie, attraverso la formazione, l'azione, la ricerca, l'informazione, la comunicazione d'alta qualità e l'attività di progettazione e realizzazione di corsi di formazione permanente ed aggiornamento professionale per operatori socio-sanitari;

b) il Cefpas realizza l'Executive Master "Le buone pratiche nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici";

c) il percorso formativo, articolato in 9 moduli didattici, è rivolto a operatori socio-sanitari che operano nei servizi pubblici e si occupano di Disturbi del Comportamento Alimentare (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, medici internisti, medici nutrizionisti, medici pediatri, medici endocrinologi, medici igienisti, dietisti, biologi, fisioterapisti, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e assistenti sanitari). Il 20% dei posti è reso disponibile per i liberi professionisti interessati ad approfondire le tematiche e aggiornarsi sui nuovi protocolli di cura;

d) al fine di favorire una piena capitalizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dai partecipanti nell'ambito del percorso formativo è previsto un periodo di tirocinio della durata complessiva di 40 ore da svolgere presso un Centro pubblico dedicato al trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare al fine di far visionare ai partecipanti i servizi e i livelli di assistenza per i pazienti affetti da Disturbi del comportamento alimentare, le diverse attività terapeutiche loro dedicate e l'organizzazione dei servizi stessi;

- e) i Centri pubblici dedicati al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare riconosciuti dal Ministero della salute in Italia sono elencati nella mappa delle strutture e delle associazioni dedicate ai DCA in Italia, mappa scaturita a seguito di una indagine avviata dal Ministero della salute, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Regione Umbria, sullo stato dell'arte dell'assistenza in Italia per conoscere le strutture e le associazioni dedicate ai DCA al fine di garantire ai cittadini affetti da tali patologie migliori livelli di accesso e appropriatezza dell'intervento;
- f) nella suddetta mappa sono individuati i servizi dedicati al trattamento dei DCA sul territorio nazionale, specificando per ciascun servizio le caratteristiche dello stesso, i livelli di trattamento disponibili, le prestazioni erogate;
- g) la USL Umbria 1, con la quale si stipula la presente convenzione, presenta strutture che rientrano nella mappa su menzionata che soddisfano tutti i livelli di assistenza (ambulatoriale, semiresidenziale, e residenziale) per tutte le patologie dei DCA (anoressia, bulimia, e disturbo da alimentazione incontrollata);
- h) Il Soggetto Ospitante si è dotato di un proprio Regolamento Aziendale per l'ammissione ai tirocini formativi curricolari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.1037 del 17/12/2013;

Vista

La legge regionale Regione Umbria n. 17/2013 e la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12.09.2011, n. 24

si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Le premesse alla convenzione, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

1. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere su proposta del Soggetto Promotore ed in subordine alle disponibilità ed alle norme di ammissione previste dal Regolamento Aziendale citato in premessa, presso le proprie unità operative, allievi del Soggetto Promotore che frequentano l'Executive Master "Le buone pratiche nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici" di cui alla premessa per lo svolgimento di tirocinio previsto dal Programma del predetto Executive Master o alte eventuali attività formative che saranno condivise tra le parti;
2. Il tirocinio di cui alla presente convenzione avrà durata non superiore a 40 ore, e comunque non superiore ai limiti previsti dai riferimenti normativi ove esistenti, da effettuarsi presso unità operative del Soggetto Ospitante che svolgano attività inerenti quelle previste dal progetto formativo.
3. Le parti convengono che il tirocinio di cui al presente regolamento si svolge senza oneri per il Soggetto Ospitante e non comporta, ad ogni effetto l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale del tirocinante con il Soggetto Ospitante.
4. L'attività di tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor aziendale, scelto dal Soggetto Ospitante fra i propri

dipendenti con professionalità analoga a quella per la quale l'allievo è
in formazione.

5. Al fine di avviare il tirocinio, il Soggetto Promotore provvederà con
congruo anticipo e non meno di dieci giorni sul periodo di tirocinio
richiesto ad inviare al Soggetto Ospitante l'elenco dei tirocinanti, con
l'esplicito impegno da parte degli stessi circa l'osservanza di tutti gli
obblighi previsti dal successivo art. 3 della presente convenzione nonché
le dichiarazioni e le informazioni di seguito elencate:
- a) dati anagrafici completi;
 - b) l'Executive Master frequentato;
 - c) struttura o strutture del Soggetto Ospitante che si intende far
frequentare, in ordine di preferenza;
 - d) assenza di condanne penali o procedimenti giudiziari in corso;
 - e) assenza di situazioni che configurino conflitto di interessi od
incompatibilità con il Soggetto Ospitante;
 - f) la dichiarazione di ciascun partecipante attestante il possesso di
polizza assicurativa INAIL, valida per tutta la durata del tirocinio;
 - g) estremi della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
e infortuni valida per tutta la durata del tirocinio;
 - h) indirizzo di posta elettronica del tirocinante e del Soggetto
Promotore cui debbono essere inviate le necessarie comunicazioni
relative al tirocinio.

All'elenco dovranno essere allegati, per ciascun allievo, da avviare al
tirocinio:

- a) la proposta sintetica di piano di frequenza (progetto formativo) che

illustri le azioni e gli obiettivi didattico – formativi del tirocinio;

b) il giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08, rilasciato dal Medico Competente del Soggetto Promotore.

6. La effettiva ammissione dei tirocinanti sarà disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della UO Formazione del Personale e Sviluppo Risorse dell'Azienda USL Umbria 1 in relazione ai posti disponibili e conterrà per ciascun ammesso l'indicazione del periodo di tirocinio, della Unità Operativa ospitante, del tutor aziendale.

7. Nel caso in cui il numero dei tirocinanti proposti sia superiore alle disponibilità del Soggetto Ospitante, l'ammissione avverrà nel primo periodo utile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare il piano di frequenza concordato con il tutor dando tempestiva comunicazione di eventuali assenze;
- a non svolgere attività che configurino conflitto di interessi con l'Azienda per tutta la durata del tirocinio;
- all'osservanza e al rispetto dei regolamenti specifici e generali del Soggetto Promotore e delle norme comportamentali dagli stessi previsti;
- all'osservanza delle indicazioni fornite dal tutor e delle norme di funzionamento previste dal Responsabile della struttura dove si svolge la frequenza;

- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- a mantenere un comportamento consono all'attività oggetto di tirocinio e alle norme deontologiche delle professioni per le quali si è in formazione;

- a frequentare le apposite azioni formative organizzate dall'Azienda;

- a non utilizzare materiale, mezzi e attrezzature del Soggetto Ospitante se non quelli strumentali alla frequenza e indicati nel piano;

- ad indossare un cartellino di riconoscimento con indicazione della qualifica di "tirocinante";

- a registrare puntualmente le proprie presenze in apposito foglio o libretto controfirmato dal tutor aziendale;

- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali infortuni o danni che lo stesso abbia riportato nel corso della frequenza dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;

- a denunciare immediatamente alla compagnia assicuratrice eventuali danni che lo stesso abbia prodotto a terzi nel corso del tirocinio dandone contestuale comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante;

Art. 4

1. Il Soggetto Promotore provvede ad assicurare i propri allievi tirocinanti contro gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso del tirocinio, nonché per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata del tirocinio;

2. Il Soggetto Promotore fornirà al tirocinante apposito libretto di frequenza che sarà compilato a cura del tirocinante e controfirmato dal tutor aziendale;

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali. Titolare dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono per le rispettive parti il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, che si dichiarano informate sulle norme previste dal Decreto Legge n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche.

Art. 6

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre). È consentita, da una delle parti, il recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante disdetta della presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Resta inteso che, anche in caso di recesso, o di mancato rinnovo

della convenzione saranno garantiti i tirocini in corso e i relativi obblighi
 fino al compimento degli stessi.

Art. 7

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di
 Perugia.

Art. 8

La presente convenzione è stipulata mediante sottoscrizione digitale (ex
 art. 24 D.Lgs. 82/2005) e invio a mezzo posta certificata ed è soggetta
 all'imposta di bollo ai sensi della tabella allegato A al D.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 642.

Tale imposta, nella misura di € 32.00 per ogni esemplare di convenzione,
 è assolta dalle parti con modalità virtuale ai sensi dell'Art. 15 del
 richiamato D.P.R. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai
 sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 Titolo II. Le spese di registrazione
 sono a carico della parte richiedente.

Il Soggetto Promotore

Il Soggetto Ospitante

CEFPAS

Azienda USL Umbria 1

Il Direttore del Centro

Il Dirigente Delegato

Dr . Angelo Lomaglio

Dr. Franco Cocchi